



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 13 febbraio 2018, n 617

Rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori del settore olivicolo-oleario.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti linee guida, **valide per il solo anno di regime 2017**, trovano applicazione per le Organizzazioni dei Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola già riconosciute ai sensi del D.M. 86483 del 24/11/2014 che intendono presentare, direttamente o attraverso le Associazioni di Organizzazioni di Produttori, i programmi di sostegno di cui all'art. 29 del Reg (UE) n. 1308/2013 e al D.M. 7143 del 12 dicembre 2017.

Art. 2 – Requisiti per la permanenza del riconoscimento

La verifica dei requisiti per la permanenza del riconoscimento è realizzata attraverso le seguenti metodologie:

- a) Art. 13, comma 2: il numero minimo dei produttori associati all'Organizzazione dei Produttori indicato nell'Allegato A, Tabella 1, del D.M. n. 617 del 2018 è verificato attraverso il dato fornito da Agea;
- b) Art. 13, comma 2: la commercializzazione diretta o indiretta dell'olio di oliva e delle olive da tavola – determinata ai sensi dell'art. 4 comma 4 – nella misura del 25% del volume della Produzione specifica di riferimento. La verifica sarà realizzata attraverso l'acquisizione di dichiarazione a firma del legale rappresentante della O.P., circa i quantitativi ed i volumi

commercializzati direttamente dalla stessa, a cui si sommeranno i quantitativi ed i volumi, resi disponibili da Agea, commercializzati dai soci della O.P.

In alternativa al metodo sopradetto, la verifica potrà essere effettuata sulla base di un elenco di fatture e/o documenti probanti, ricadenti nelle casistiche dell'articolo 4, comma 4, forniti dalla O.P. e relativi alle commercializzazioni dirette di quest'ultima e alle commercializzazioni indirette effettuate dai soci della O.P. stessa;

- c) Art. 13, comma 2: il valore minimo della produzione commercializzata indicato nell'Allegato A, Tabella 1, comprensivo della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche (art. 4 comma 4), è verificato attraverso l'acquisizione di dichiarazione a firma del legale rappresentante della O.P. circa il fatturato diretto a cui si sommeranno i valori determinati dal prodotto della Produzione specifica di riferimento per l'anno 2017 della O.P. già al netto dell'autoconsumo (dato Agea) per il prezzo del comprensorio produttivo di riferimento (prezzo medio ISMEA; prezzo Infomercati; Camere di commercio).

In alternativa al metodo sopradetto, la verifica potrà essere effettuata sulla base di un elenco di fatture e/o documenti probanti, ricadenti nelle casistiche dell'articolo 4, comma 4, forniti dalla O.P. e relativi alle commercializzazioni dirette di quest'ultima e alle commercializzazioni indirette effettuate dai soci della O.P. stessa;

- d) Art. 13 comma 1: almeno il 51% della produzione commercializzata – espressa in valore – direttamente dalla O.P. proviene dalle quantità di prodotto conferite dai soci (superfici olivetate). Il dato è verificato attraverso acquisizione di dichiarazione a firma del legale rappresentante della O.P.

In alternativa al metodo sopradetto, la verifica potrà essere effettuata sulla base di un elenco di fatture e/o documenti probanti, ricadenti nelle casistiche dell'articolo 4, comma 4, forniti dalla O.P. e relativi alle commercializzazioni dirette di quest'ultima e alle commercializzazioni indirette effettuate dai soci della O.P. stessa;

- e) Conformità dello statuto ai sensi degli artt. 152 e 153 del Reg. (UE) 1308/2013 ed eventuale acquisizione di informativa, da parte della O.P., di modifica dello stesso rispetto alla stesura in possesso dell'Amministrazione regionale. Detto requisito è accertato attraverso l'acquisizione di dichiarazione a firma del legale rappresentante della O.P.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d) del Decreto trova applicazione, per l'anno solare 2017, anche in assenza di accordi scritti.

Le O.P. inviano a mezzo Pec alle Regioni di riferimento le autodichiarazioni previste dall'art. 2 delle presenti Linee Guida.

Art. 3 – Deroghe

L'Amministrazione competente concede una deroga di un anno **al requisito di riconoscimento** relativo al valore della produzione commercializzata (Allegato A: Tabella 1) dalla O.P. e determinato

con le modalità sopra dette, in caso di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, riconosciute con Decreto ministeriale di declaratoria, nel caso in cui il valore della produzione commercializzata direttamente dalla O.P., sommato a quello rilevabile dal Portale SIAN per la compagine dei soci aderenti, risulti inferiore a quanto riportato nell'Allegato A: Tabella 1.

In caso di fitopatie che hanno causato un calo della produzione di natura strutturale (*Xylella fastidiosa*), la durata della deroga può avere carattere pluriennale.

* * * * *